

**PROGETTO "VIA VERDE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI"**  
**PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE PAR-FAS 2007/2013**

**F.A.Q. (Frequently Asked Questions)**

**Parte seconda – 30 settembre 2015**

**Domanda 11:**

Si chiede se l'elaborato R11 avendo quale oggetto l'aggiornamento dei servizi tecnici di progettazione, sia da ritenersi superato dall'elaborato "Capitolato speciale via verde", in particolar modo con riferimento al contenuto del progetto definitivo da presentare in gara da parte dei concorrenti (fra i quali ad esempio gli elaborati ivi menzionati con la sigla T09 e R08 non previsti dal D.P.R. 207/2010).

**Risposta:**

L'Art. 1.3.1 dell'elaborato R11 "Capitolato prestazionale d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici professionali" indica che "Gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere redatti, secondo quanto previsto dal citato Codice degli appalti e salvo quanto stabilito dal responsabile del procedimento. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riportati nel seguente elenco", nel quale sono ricompresi anche gli elaborati T09 e R08. Tale condizione non viene "superata" dal Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale del Progetto preliminare; infatti l'elaborato R11 costituisce parte integrante dello stesso Progetto Preliminare.

**Domanda 12:**

in riferimento al bando, e precisamente nel Disciplinare di Gara, al punto 11 Contenuto della busta "B – Offerta tecnico organizzativa" riguardo agli elaborati grafici e descrittivi si rimanda agli artt. da 24 a 32 del Regolamento. Si chiede di conoscere a quale Regolamento si faccia riferimento.

**Risposta:**

Trattasi evidentemente del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006" e ss.mm.ii,

**Domanda 13:**

Si chiede di poter ricevere il Computo metrico estimativo in formato editabile (estensione /dcf).

**Risposta:**

Vedasi la risposta alla precedente raccolta di FAQ al numero 9.4.

**Domanda 14:**

Si chiede quali qualifiche vadano dimostrate per i componenti il gruppo di progettazione, quali ad esempio copia del diploma di laurea nella specializzazione richiesta; l'iscrizione alla seziona "A" del corrispondente Ordine degli Ingegneri; un adeguato curriculum con evidenziazione delle progettazioni eseguite.

**Risposta:**

Vedasi la risposta alla precedente raccolta di FAQ al numero 6.

**Domanda 15:**

In relazione alla procedura pubblica in oggetto vengono richiesti i seguenti chiarimenti:

**Il disciplinare di gara ed il Capitolato Prestazionale prescrivono l'invariabilità dei materiali previsti nel progetto preliminare. Si chiede se tale limitazione debba ritenersi circoscritta ai materiali componenti la pista od anche al rivestimento della stessa, agli arredi ed alla segnaletica orizzontale.**

**Risposta:**

L'art. 76 del Codice (rubricato "Varianti progettuali in sede di offerta"), al primo comma, prevede che "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti".

Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che, qualora tale autorizzazione non sia indicata nel bando, si dovrà intendere che le varianti non sono autorizzate. Invece, nel caso in cui le varianti siano autorizzate dal bando, l'art. 76, nel successivo comma 3, prescrive che "**le stazioni appaltanti menzionino nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione**".

Ancora, al successivo comma 4, si chiarisce che "**le stazioni appaltanti prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti**". Le varianti, per essere ammissibili, devono pertanto essere coerenti al

progetto messo a base di gara. I concorrenti hanno quindi la possibilità, nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi la presentazione di varianti, ai sensi dell'art. 76 del Codice, di inserire nell'offerta tecnica la proposta di variazioni progettuali migliorative (fermo restando i vincoli posti dal capitolato speciale di appalto). Tali varianti sono cosa diversa dalle varianti in corso d'opera disciplinate dall'art. 132 del Codice in relazione agli appalti di lavori pubblici.

In particolare l'art.13 del Capitolato Prestazionale al comma11 ha inteso chiarire *"la difficoltà connessa con la presentazione di migliorie valutate in modo completamente negativo dalla stazione appaltante e ritenute pertanto inaccettabili o valutate parzialmente accettabili in quanto presentano problematiche relative ad aspetti di dettaglio o ad affinamenti esecutivi.*

*Per evitare di verificarsi di tali fattispecie (ovvero di migliorie ritenute inaccettabili o migliorie valutate parzialmente accettabili) occorre, che gli operatori economici si attengano ai parametri preventivi di accettabilità delle migliorie contenuti nella **soglia di accettabilità della miglioria definita dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara e che descrive "cosa si richiede" e ancor più "cosa non si vuole"**. Tale soglia tuttavia non opera in caso di mancata presentazione di migliorie, non essendo le stesse un elemento obbligatorio dell'offerta tecnica, la cui presentazione è rimessa infatti alla sola valutazione discrezionale di ogni singolo operatore economico."*

**Tra le invarianti la S.A. ha previsto nel capitolato d'oneri che non sono ammessi miglioramenti sui materiali attinenti la piattaforma stradale e quindi anche per quelli riguardanti il manto di finitura.** Le migliorie progettuali e la qualità delle integrazioni tecniche proponibili sono esemplificate ed annoverate alla Sezione IV del bando di gara (paragrafo IV.2.1. Criteri di aggiudicazione - punto 2 Migliorie progettuali e qualità delle integrazioni tecniche proposte) e prevedono, tra l'altro, per le opere complementari ed accessorie quali dispositivi o materiali capaci di aumentare la riconoscibilità e identificazione del tracciato, degli accessi e degli innesti, componenti dedicate agli aspetti di "comunicazione" del tracciato nella sua unitarietà ivi comprese la segnaletica ,sia orizzontale che verticale, la loro ammissibilità con la premialità di un punteggio massimo riportato al punto 2.6

#### **Domanda 16:**

**Si chiede di voler specificare se per "estensione del limite temporale del Piano di manutenzione di almeno 5 anni" di cui al criterio di valutazione 2.4 sia da intendersi un'estensione del periodo di manutenzione gratuito che i concorrenti possono offrire oppure una estensione del Piano di Manutenzione al fine di renderlo fruibile per almeno 5 anni dal collaudo.**

### Risposta:

Il punto 2.4 del paragrafo IV.2.1. del bando prevede, per il punteggio da assegnare alle migliorie progettuali e qualità delle integrazioni tecniche proposte ,che:" – Miglioramenti tesi al risparmio nei costi di manutenzione dell'opera e alla riduzione dei costi energetici, anche utili ai fini dell'estensione del limite temporale del Piano di manutenzione di almeno cinque anni" siano valutati con un massimo di punti 8.

L'art.61 del Capitolato descrittivo e prestazionale allegato al progetto preliminare stabilisce al comma 3 che *"Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; **tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio**, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale."*

Il successivo art.62 prescrive poi che il certificato di collaudo provvisorio venga emesso entro il termine perentorio di **sei mesi** (6) dall'ultimazione dei lavori assumendo carattere provvisorio.

Il collaudo assume carattere definitivo trascorsi **due anni** dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi **due mesi**.

Ne consegue che la manutenzione gratuita non è una facoltà ma un obbligo contrattuale; essa spira normalmente per contratto dopo al più due anni ed otto mesi dalla ultimazione dei lavori .

Il risparmio dei costi di manutenzione dell'opera e la riduzione dei costi energetici restano entrambi correlati ai miglioramenti presentati dall'O.E. che, per ottenere la premialità, deve dimostrare il raggiungimento del citato vantaggio a carattere gestionale e la sua effettiva attendibilità, impegnandosi, per conseguenza, a trasfondere contrattualmente la gratuita manutenzione in un prolungamento della stessa rispetto al suo ordinario spirare che va conteggiato, non a partire dall'emissione del collaudo provvisorio, ma a valle dello spirare del termine fissato dal citato art.62 del capitolato affinché il collaudo abbia assunto la sua veste definitiva.

### Domanda 17:

**Si chiede se può essere indicato ed ammesso, da parte del concorrente, un R.T.P. orizzontale, dove la mandataria pur avendo requisiti pari al 100% si qualifica per il limite massimo consentito, ovvero il 60%, una mandante con il restante 40% e altri mandanti con il solo requisito dell'iscrizione al relativo albo professionale**

(considerato che alle mandanti non possono essere richiesti requisiti minimi, ovviamente fatto salvo il possesso dei requisiti di ordine generale).

**Risposta:**

La composizione del raggruppamento temporaneo segnalato nel quesito concerne quello tra professionisti per la progettazione e viene stabilita nel disciplinare di gara al punto 7.2. Requisiti speciali per la progettazione in ossequio al Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 207/2010:

*"La percentuale minima dei requisiti che deve possedere la **mandataria** dei raggruppamenti dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al **sessanta per cento** di quanto stabilito; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.*

**La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.** La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito."

La correlata lettura testuale del comma 7 art.261 del Regolamento

*"la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente **dal o dai mandanti**, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a **ciascuna dei mandanti**. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito"*

non esclude che non vi possano essere uno o più mandanti e non scarta, nel sancire che per essi non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti, la composizione residuale che risulta disposta ai limiti del range dei valori che comprendono lo zero ed il 40%.

Ciò consente che la restante percentuale del 40% possa essere raggiunta e costituita, come nel quesito proposto, dall'unico mandante che versa nella condizione di possedere ed assorbire il restante **cumulo** del requisito costituito dal 40% associandosi con altri mandanti che non ne possiedono alcuno.

Ciascun professionista dovrà comunque possedere i requisiti di cui all'art.39 e 90 comma 7, del D.Lgs, 163/06 ed ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma7, del D.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90. comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/06 dovranno prevedere, quale progettista, almeno un professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'unione Europea di residenza.

#### **Domanda 18:**

**Si chiede se la “lista delle categorie” debba essere modificata ed in che modo, al fine di renderla conforme al computo metrico estimativo da inserire nella busta “Offerta Economica” e più precisamente se debbano essere modificate voci descrittive e quantità sulla base del progetto definitivo proposto.**

#### **Risposta:**

Il livello di progettazione definitiva deve essere quello necessario e sufficiente per consentire una valutazione congrua da parte della commissione giudicatrice dell'Offerta Tecnica e tale da individuare univocamente la miglior proposta in ogni suo **aspetto tecnico**.

Come specificato nel disciplinare di gara, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni,reports) che dovrà avere i contenuti minimi di un progetto definitivo come definito dai pertinenti articoli del Regolamento sui LL.PP.di cui al DPR 207/2010 producendo in tale ambito il numero e tipo di elaborati che ritiene utili al fine di illustrare le proprie proposte.

Come stabilito nel bando al punto 4 del paragrafo IV.2.1) ,per la **quotazione economica** delle migliorie dovrà essere utilizzata l'offerta a prezzi unitari attraverso la lista delle categorie e lavorazioni ed indicate a corpo gli importi richiesti per l'esecuzione delle stesse"

È stato chiesto se sia possibile apportare modifiche alle liste delle lavorazioni consegnate da questa Stazione appaltante.

A corredo dell'offerta il concorrente dovrà produrre la documentazione per la valutazione della fattibilità delle proposte, il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili e, conseguentemente, anche mediante la modifica della descrizione della corrispondente voce di prezzo.



L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con deliberazione n. 253 del 12.07.2007 ha stabilito che nel caso di gara d'appalto da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso di varianti migliorative non può non corrispondere, nell'offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica di quantità nelle lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni.

L'impresa offerente, potrà pertanto introdurre variazioni e/o modificazioni alla lista delle lavorazioni di cui all'offerta prezzi, introducendo nuove voci di prezzo e/o eliminando alcune di quelle previste dalla stazione appaltante.

In tal senso nel disciplinare di gara alla **precisazione sub a ) del Contenuto della Busta "C- Offerta economica"** viene previsto che:

*"a) che la lista di cui al precedente del numero 3) è composta di sette colonne nelle quali sono o vanno riportati i seguenti dati:*

- 1) nella prima il numero d'ordine della tariffa*
- 2) nella seconda le descrizioni sintetiche delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione e nell'elenco delle voci di computo;*
- 4) nella terza le unità di misura della lavorazione o fornitura;*
- 5) nella quarta il quantitativo **previsto in progetto per ogni voce e l'eventuale quantitativo offerto dal concorrente**;*
- 8) nella quinta e sesta colonna, **i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta ed in lettere nella sesta**;*
- 9) nella settima i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari indicati nella quinta colonna; la somma di tutti gli importi riportati in tale colonna costituisce il prezzo richiesto per l'esecuzione dei lavori ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale"*

In tal senso nella formulazione dell'offerta, come riportato nel Disciplinare di gara, la Ditta deve tener conto di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e nel caso specifico anche dalla Lista delle lavorazioni senza che ciò possa comportare una modifica dell'importo a corpo posto a base di gara, che rimane fisso e invariabile (art.53, comma 4 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.).

Per quanto riguarda quindi eventuali modifiche di quantità, va barrata quella prevista dalla stazione appaltante nel documento consegnato al concorrente ed in sua vece va riportata, nella sottostante voce "Eventuale quantità indicata dal concorrente", la quantità ritenuta corretta e coerente così come desunta dai calcoli propri del concorrente medesimo.

Nel richiamare i contenuti del comma 5 dell'art.119 del DPR 207/2010 e nell'eventualità che si manifesti la necessità da parte del concorrente, di **proporre nuove lavorazioni**, si suggerisce, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, attesa la molteplicità della casistica possibile, che **può essere previsto un modulo denominato "Lista Nuovi Prezzi relativi alle migliori proposte"**.

Laddove le varianti presentate con l'offerta tecnica comportino la totale sostituzione di voci previste nella Lista con altre non comprese nella Lista stessa, il concorrente dovrà barrare l'intera descrizione della voce predisposta dalla stazione appaltante, inclusa la quantità, ed utilizzare, per **(mano)scrivere** la/le lavorazione/i prevista/i in sostituzione, le apposite pagine del modulo "Lista Nuovi Prezzi relativi alle migliori proposte".

Il concorrente avrà cura di assegnare alla nuova lavorazione prevista in sostituzione, il medesimo numero d'ordine della lavorazione sostituita, utilizzando eventualmente sottonumeri. Laddove in sostituzione di una lavorazione se ne proponessero più d'una (esempio la vecchia 44 viene sostituita dalla nuova NP 44 manoscritta, oppure dalle nuove NP 44.1, NP 44.2,.....NP 44 n manoscritte)

Qualora il concorrente intenda proporre una nuova lavorazione che sostituisca più di una delle lavorazioni previste dalla stazione appaltante, le assegnerà il numero più piccolo tra quelli sostituiti, indicando a margine quali altre lavorazioni la nuova proposta intende sostituire.

In ogni caso il concorrente dovrà curare che risulti ben chiaro in quali lavorazioni si estrinsechi l'eventuale variante proposta.

Tale modulo denominato "Lista Nuovi Prezzi relativi alle migliori proposte" va compilato analogamente alla restante parte della lista classificando la nuova lavorazione come NP e numerandola. Successivamente il concorrente dovrà descrivere compiutamente la nuova lavorazione proposta indicandone tutti gli oneri per darla compiuta nella colonna 2. Nella colonna 3 va indicata l'unità di misura; nella colonna 4 va indicata la quantità della lavorazione nelle colonne 5 e 6 va indicato il prezzo unitario in cifre ed in lettere e nella colonna 7 il prodotto della quantità per il prezzo unitario.

**L'eventuale appendice di cui sopra va richiamata:**

- **nell'ultimo foglio della "lista" dopo l'ultima lavorazione indicata nel medesimo, prima dell'importo totale (pag.18 della Lista consegnata in sede di sopralluogo),**
- **con un asterisco \* e la dicitura "vedasi appendice composta da n. \_\_ (\_\_\_\_\_) fogli alla presente lista contenente n. \_\_ (\_\_\_\_\_) nuovi prezzi)".**



L'appendice va quindi datata e sottoscritta dal concorrente, con le stesse modalità stabilite, nel disciplinare di gara per la redazione della "lista" principale. Nel caso di più fogli i medesimi vanno tutti sottoscritti e numerati progressivamente.

**L'appendice "Lista Nuovi Prezzi relativi alle migliorie proposte" va inserita nella busta "C offerta economica".**

Al riguardo si specifica, come chiarito nel disciplinare al punto **11.- Contenuto della Busta "B- Offerta tecnico-organizzativa"** che, nell'ambito della busta contenente l'offerta tecnica, in sede di Computo Metrico, Sommario del Computo Metrico e Quadro di Raffronto non si debba fare alcun riferimento, pena l'esclusione dalla gara, ai relativi prezzi, sia unitari che totali.

In proposito si deve rilevare che tale divieto, oltre ad essere conforme ai richiamati principi già espressi dall'Autorità, a tenore dei quali è consentita la specificazione dei nuovi prezzi purché ciò avvenga nell'ambito della busta contenente l'offerta economica, trova la propria *ratio* nell'esigenza di garantire il rispetto degli essenziali principi di *par condicio* e piena segretezza dell'offerta economica.

Con particolare riferimento alla questione della segretezza delle offerte economiche l'Autorità ha in più occasioni chiarito (cfr. da ultimo parere n. 97 del 8 ottobre 2009) che, in termini generali si configura quale violazione di tale principio l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così operata tra profilo tecnico ed economico è di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara.

Si sottolinea che, come previsto nel bando, nel disciplinare e nel Capitolato prestazionale, le proposte migliorative inserite dall'Impresa nell'offerta tecnica, qualora ritenute idonee dalla commissione di gara, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria.

L'inserimento nell'ambito dell'offerta tecnica di proposte migliorative relative sia ai lavori e/o provviste non ricompresi nell'elenco prezzi allegato al bando e quindi aggiuntive, sia a lavori e/o provviste di voci ricomprese nell'elenco prezzi e quindi sostitutive e/o integrative, non può essere oggetto di riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Sussiste pertanto in capo al concorrente il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi che compongono l'offerta tecnica, anche se a supporto di eventuali varianti, in quanto tale divieto risponde alla generale finalità di garantire il rispetto del

principio di autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta tecnica rispetto a quello dell'offerta economica, occorrendo appunto evitare che nell'offerta tecnica siano contenuti dati che consentano già di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate. Ciò impone, altresì, di prescindere dalla circostanza dell'idoneità del dato economico prospettato a consentire la ricostruzione del prezzo indicato nell'offerta economica.

**Tali proposte migliorative, infine, vengono offerte a costo zero per l'Amministrazione, pertanto, il costo di dette migliorie rientrerà nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.**

#### **Domanda 19:**

In relazione alla procedura pubblica in oggetto vengono richiesti i seguenti chiarimenti:

- a) se le proposte migliorative possano costituire variante alla progettazione preliminare entro i limiti operativi della progettazione definitiva previsti dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici;**
- b) se le proposte migliorative nei termini di cui al precedente punto a) possono essere ammesse per tutte le opere oggetto di gara;**
- c) se per migliorie si possano intendere anche soluzioni progettuali (delle quali si forniscono le caratteristiche tecniche quantitative e qualitative) che per contingenti limiti di fattibilità economica non possono costituire parti integranti della fase esecutiva in programma.**

#### **Risposta:**

Le proposte migliorative dell'appalto integrato in argomento sono contemplate dagli atti di gara e dal bando, costituente la sua "lex specialis", in ottemperanza al corpus normativo e regolamentare delle vigenti leggi in materia di lavori pubblici. (Progetto preliminare – artt. 53, 76 e 93 del Codice e artt. 17-ss del Regolamento di cui al DPR 207/2010–)

L'alveo delle stesse va configurato, **nell'ambito della procedura di ricerca del contraente**, in base alla lettura coordinata dell'art.93 con l'art.76 del Codice.

L'art. 93 rubricato Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori stabilisce quanto segue;

***1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento***

**preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti**, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. **Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) (comma così modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)**

3. Il progetto preliminare definisce **le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire** e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in **scemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.**

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, **nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare** e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

Passando all'art. 76 del Codice (rubricato "**Varianti progettuali in sede di offerta**"), esso, al primo comma, prevede che "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti **possono** autorizzare gli offerenti a presentare varianti".

Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che, qualora tale autorizzazione non sia indicata nel bando, si dovrà intendere che le varianti non sono autorizzate. Invece, nel caso in cui le varianti siano autorizzate dal bando, l'art. 76, nel successivo comma 3, prescrive che "**le stazioni appaltanti menzionino nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione**".

Ancora, al successivo comma 4, si chiarisce che "**le stazioni appaltanti prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti**". Le varianti, per essere ammissibili, devono pertanto essere coerenti al progetto messo a base di gara. I concorrenti hanno quindi la possibilità, nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi la presentazione di varianti, ai sensi dell'art. 76 del Codice, di inserire nell'offerta tecnica la proposta di variazioni progettuali migliorative (fermo restando i vincoli posti dal capitolato speciale di appalto).

**Tali varianti sono cosa diversa dalle varianti in corso d'opera disciplinate dall'art. 132 del Codice in relazione agli appalti di lavori pubblici.**

In particolare l'art. 13 del Capitolato Prestazionale al comma 11 ha inteso chiarire " *la difficoltà connessa con la presentazione di migliorie valutate in modo completamente negativo dalla stazione appaltante e ritenute pertanto inaccettabili o valutate parzialmente accettabili in quanto presentano problematiche relative ad aspetti di dettaglio o ad affinamenti esecutivi.*

*Per evitare il verificarsi di tali fattispecie (ovvero di migliorie ritenute inaccettabili o migliorie valutate parzialmente accettabili) occorre, che gli operatori economici si attengano ai parametri preventivi di accettabilità delle migliorie contenuti nella **soglia di accettabilità della miglioria definita dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara e che descrive "cosa si richiede" e ancor più "cosa non si vuole"**. Tale soglia tuttavia non opera in caso di mancata presentazione di migliorie, non essendo le stesse un elemento obbligatorio dell'offerta tecnica, la cui presentazione è rimessa infatti alla sola valutazione discrezionale di ogni singolo operatore economico."*

In un appalto integrato di lavori, una volta ammessa nel bando la possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta ai sensi dell'art. 76, del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante può selezionare l'appaltatore valutando, alla stregua dei canoni della discrezionalità tecnica e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **il complesso** delle proposte migliorative.

Affinché tali varianti siano ammissibili, a garanzia della par condicio tra i concorrenti, è necessario che non risultino alterate in misura rilevante le caratteristiche strutturali, prestazionali e funzionali dell'opera (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 285; Id., sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1019).

In proposito, la giurisprudenza si è sforzata di elaborare alcuni criteri guida relativi alle varianti progettuali in sede di offerta: a) si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'Amministrazione; b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze dell'Amministrazione sottese alla prescrizione variata; c) viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (in questi termini: Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2011 n. 1925; Id., sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743).

E' comunque essenziale, secondo la disciplina positiva dell'art. 76, che il bando di gara ed i relativi allegati tecnici precisino con chiarezza i confini entro i quali devono collocarsi le eventuali varianti al progetto preliminare o definitivo. Una volta che il bando abbia ammesso espressamente la possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta ai sensi dell'art. 76 del Codice, l'amministrazione può selezionare l'appaltatore valutando, alla stregua dei canoni della discrezionalità tecnica e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il complesso delle proposte migliorative.

Se è vero come è vero che l'art.76, nell' ambito del criterio di aggiudicazione con offerta economica più vantaggiosa, deve autorizzare, con il bando, la presentazione o meno di varianti ed ha finanche la possibilità di non autorizzarle affatto, ne consegue che le scelte tecniche che sono proprie del progetto definitivo non vengono per nulla inficiate, comprese o limitate ma semplicemente disciplinate attraverso la progettazione preliminare senza che questa possa essere confusa come uno strumento impositivo atto a reprimere la ricerca del massimo soddisfacimento del quadro esigenziale posto a base di gara, la cui prospettiva programmatica resta pur sempre concepita e gestibile in forma privilegiata soltanto dall'Amministrazione.

**Tra le invarianti la S.A. ha previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare che non sono ammessi miglioramenti sui materiali componenti la pista e non sono ammesse nuove opere strutturali .**

Le migliori progettuali e la qualità delle integrazioni tecniche proponibili sono esemplificate ed annoverate alla Sezione IV del bando di gara (paragrafo IV.2.1. Criteri di aggiudicazione - punto 2 Migliorie progettuali e qualità delle integrazioni tecniche proposte).

Il livello di progettazione definitiva deve essere sempre quello necessario e sufficiente per consentire una valutazione congrua da parte della commissione giudicatrice dell'Offerta Tecnica e tale da individuare univocamente la migliore proposta in ogni suo **aspetto tecnico**.

Come specificato nel disciplinare di gara, i concorrenti dovranno produrre idonea documentazione tecnica progettuale (grafica, computazioni, reports) che dovrà avere i contenuti minimi di un progetto definitivo come definito dai pertinenti articoli del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 207/2010 producendo in tale ambito il numero e tipo di elaborati che ritiene utili al fine di illustrare le proprie proposte.

Peraltro in base alle variazioni proposte entro tale alveo, il bando al punto 4 del paragrafo IV.2.1), stabilisce che per la **quotazione economica** delle migliori dovrà essere utilizzata l'offerta a prezzi unitari attraverso la lista delle categorie e lavorazioni ed indicate a corpo gli importi richiesti per l'esecuzione delle stesse"

È stato chiesto dalla medesima Impresa di Costruzioni che ha rappresentato il presente quesito, se sia possibile apportare modifiche alle liste delle lavorazioni consegnate da questa Stazione appaltante ed è stato chiarito che a corredo dell'offerta il concorrente dovrà produrre la documentazione per la valutazione della fattibilità delle proposte, il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili e, conseguentemente, anche mediante la modifica della descrizione della corrispondente voce di prezzo.

**L'impresa offerente, potrà pertanto introdurre variazioni e/o modificazioni alla lista delle lavorazioni di cui all'offerta prezzi, introducendo nuove voci di prezzo e/o eliminando alcune di quelle previste dalla stazione appaltante.**

In tal senso nella formulazione dell'offerta, come riportato nel Disciplinare di gara, la Ditta deve tener conto di eventuali **discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative** delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e nel caso specifico anche dalla Lista delle lavorazioni senza che ciò possa comportare una modifica dell'importo a corpo posto a base di gara, che rimane fisso e invariabile (art.53, comma 4 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.).

Tenuto conto delle invarianti sopracitate, è consentito pertanto l'inserimento, nell'ambito dell'offerta tecnica, di proposte migliorative relative sia ai lavori e/o opere di qualunque natura siano, ivi comprese quelle ambientali e paesaggistiche finalizzate alla riduzione di impatto dell'intervento, che non siano state ricomprese nell'elenco prezzi allegato al bando

e quindi da reputarsi di natura aggiuntiva. Parimenti dicasi per i lavori e/o provviste di voci ricomprese nell'elenco prezzi ma che siano da qualificarsi come sostitutive e/o integrative. Per entrambe però non vi potrà essere riconoscimento economico in fase di contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Tali proposte migliorative vengono **offerte a costo zero** per l'Amministrazione, pertanto, il costo di dette migliorie rientrerà nell'importo netto dell'appalto, risultante dal ribasso offerto dal concorrente in sede di gara.

Le soluzioni progettuali proposte dall'Impresa (delle quali si potrebbero anche fornire le caratteristiche tecniche quantitative e qualitative) che per contingenti limiti di fattibilità economica non possono costituire parti integranti della fase esecutiva in programma ma che andrebbero remunerate in corso d'opera con provviste finanziarie attualmente non disponibili rispetto all'importo a base d'asta per i lavori, attengono più propriamente allo jus variandi contemplato dall'art.132 del D.Lgs.vo 163/2006 nella fase contrattuale e non concernono l'attuale stato procedimentale.

Esse quindi resterebbero un apprezzabile e mero esercizio scolastico e non potrebbero essere qualificate come migliorative non essendo strettamente "necessarie" per la realizzazione dell'opera, né potrebbero conseguire valorizzazione alcuna nell'ambito del punteggio previsto in sede di gara in quanto non quantificabili all'interno dell'offerta presentata.

Si rammenta a tal proposito che, alla variante progettuale migliorativa non può non corrispondere, nell'offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nelle lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni. E', pertanto, conforme alla normativa vigente solo l'offerta del concorrente che, in relazione alle varianti migliorative introdotte nell'offerta tecnica, valutate dalla Commissione di gara coerenti con il progetto, ha conseguentemente introdotto nuovi prezzi nell'offerta economica (cfr. ad es. deliberazione dell'Autorità n. 253 del 12 luglio 2007).

Le proposte migliorative possono essere ammesse per tutte le opere oggetto di gara eccezion fatta sui materiali attinenti la piattaforma stradale ivi compresi quelli riguardanti il manto di finitura ed il materiale del parapetto. Inoltre non è proponibile la realizzazione di nuove opere strutturali rispetto a quelle già presenti sull'ex itinerario ferroviario sia per la valenza ambientale - paesaggistica dell'opera da realizzare e del complesso delle autorizzazioni acquisite e rilasciate dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli presenti, sia in ragione del fatto che il tracciato è stato interessato nel recente passato dal passaggio di convogli di ben maggiore cimento statico e dinamico rispetto a quello derivante dalla riconversione del medesimo in una pista ciclopedonale.

La stazione appaltante ha così voluto prescrivere quale specifica ed infungibile caratteristica non modificabile in sede di progettazione definitiva da parte delle imprese concorrenti quella per l'utilizzo dei soli materiali della piattaforma della pista ciclopedonale e del parapetto lineare.

In tal senso, il responsabile del procedimento ha già risposto negativamente ad altre FAQ, così confermando la condizione inderogabile di conformità al progetto preliminare in ordine all'utilizzo di materiali diversi per questi soli elementi della pista ciclopedonale poiché la previsione di materiali difformi, pur prescindendo dagli aspetti sia di maggiore o minore economicità ed efficienza prestazionale, determina ex se l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nulla viene indicato in maniera prescrittiva nel progetto preliminare in relazione alle sezioni stradali, compresi i banchinamenti. Eccezion fatta per le dimensioni **minime** fissate dalla normativa e riportate, tra le diverse sezioni "tipo", della relazione tecnica oltre che in ragione dei limiti di occupazione territoriale condizionati dall'estensione non valicabile dell'area di sedime acquisita dall'Amministrazione con la procedura espropriativa.

La relazione tecnica descrive senza equivoci che, a seconda del tratto di sedime interessato, va realizzata una pista ciclopedonale avente una specifica sezione "tipo" che sia commisurata a soddisfare le differenti caratteristiche dello stato di fatto riscontrate nella fase di rilievo e che andrà calibrata nelle successive fasi progettuali che dovranno svilupparne l'esecutività.

*Le principali gamme possibili tra quelle riportate costituiscono pertanto solo il riferimento iniziale di studio e di perfezionamento atteso il novero di elaborati grafici per le opere a rete contemplato all'art. 28 comma 5 del DPR 207/2010 che dovrà essere approntato per il progetto definitivo di gara.*

Sta al progettista capire se queste classificazioni possono o no soddisfare il caso specifico e se sia opportuno prospettare nel progetto definitivo la circostanza di aumentarle, ovviamente rinvenendo, in particolare e secondo i casi proposti dalla normativa, quale legame esista tra la velocità massima di progetto e la larghezza delle corsie che, notoriamente, cresce all'aumentare dell'importanza dell'infrastruttura e di conseguenza del limite superiore delle velocità. (il D.M. Min. LL.PP: **30/11/99 'Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili'**- **non contempla all'interno della tabella della larghezza della sezione** la categoria delle Vie Verdi. Per queste ultime la larghezza della superficie pavimentata, in genere delimitata da bordi a raso, è variabile **da 2,5 a 5 metri ed oltre**, ed è sempre bidirezionale).



Ne consegue che una previsione diversa da quella indicata nell'art.13 del capitolato speciale prestazionale configura un'evidente violazione dei limiti posti dalla *lex specialis* di gara in tema di ammissibilità delle varianti migliorative rese possibili dall'art.76 del Codice dei contratti.

